

distinta dalla registrazione dell'importo dei dazi nella contabilità delle risorse proprie, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 ⁽²⁾, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.

- 3) Se l'art. 221.1 del codice doganale debba essere inteso nel senso che una comunicazione dell'importo dei dazi al debitore secondo modalità appropriate da parte delle autorità doganali possa essere considerata come la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi prevista dall'art. 221.1 solo se l'importo dei dazi era stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di essere comunicato al debitore. Cosa si debba intendere con i termini «con modalità appropriate», di cui all'art. 221.1.
- 4) In caso di soluzione affermativa della terza questione, se possa presumersi a vantaggio dello Stato membro che la contabilizzazione dell'importo dei dazi abbia avuto luogo prima della comunicazione del medesimo al debitore. Se il giudice nazionale possa comunque basarsi su una presunzione di verità a favore della dichiarazione delle autorità doganali che l'importo dei dazi è stato contabilizzato prima della sua comunicazione al debitore, oppure se le autorità debbano sistematicamente fornire al giudice la prova scritta della contabilizzazione dell'importo dei dazi.
- 5) Se la contabilizzazione dell'importo dei dazi prima della sua comunicazione al debitore, prescritta dall'art. 221.1 del codice doganale, debba avvenire a pena di nullità o di decadenza dal diritto di recupero o di recupero a posteriori dell'obbligazione doganale. In altri termini, se l'art. 221.1 debba essere inteso nel senso che, se l'importo dei dazi viene comunicato al debitore dalle autorità doganali con modalità appropriate, ma senza che l'importo dei dazi sia stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di siffatta comunicazione, l'importo stesso non può essere recuperato, per cui le autorità doganali, per poter procedere al recupero, devono comunicare nuovamente l'importo al debitore con modalità appropriate, dopo la sua contabilizzazione, sempre che ciò avvenga entro il termine di decadenza previsto dall'art. 221 del codice doganale.
- 6) In caso di soluzione affermativa della quinta questione, quale sia l'effetto del pagamento da parte del debitore dell'importo dei dazi che gli è stato comunicato senza essere previamente contabilizzato. Se siffatto pagamento costituisca un pagamento indebito, che questi può recuperare dallo Stato.

⁽¹⁾ GU 1992, L 302, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 130, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat (Austria) il 20 giugno 2008 — SPÖ Landesorganisation Kärnten/Finanzamt Klagenfurt

(Causa C-267/08)

(2008/C 247/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Unabhängiger Finanzsenat

Parti

Ricorrente: SPÖ Landesorganisation Kärnten

Convenuto: Finanzamt Klagenfurt

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 4, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾ (in prosieguo: la «sesta direttiva») debba essere interpretato nel senso che la «pubblicità esterna» ad opera dell'organizzazione regionale di un partito politico, dotata di personalità giuridica, sotto forma di pubbliche relazioni, attività informativa, organizzazione di manifestazioni di partito, fornitura di materiale pubblicitario alle organizzazioni distrettuali nonché allestimento e organizzazione di un ballo annuale (ballo della SPÖ) debba considerarsi un'attività economica, qualora in tal modo si realizzino entrate provenienti dal (parziale) addebito delle spese per la «pubblicità esterna» alle organizzazioni subordinate del partito, anch'esse dotate di personalità giuridica (organizzazioni distrettuali, ecc.) nonché proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per la partecipazione al ballo;
- 2) Se, nell'ambito della valutazione di un'«attività economica» ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, abbia conseguenze negative il fatto che le attività menzionate nella questione sub 1) «si riflettano» sull'organizzazione regionale e in questo senso siano utili anche a quest'ultima. È in re ipsa il fatto che, nell'ambito di tali attività, anche il partito in quanto tale nonché i suoi obiettivi e i suoi orientamenti politici vengano costantemente pubblicizzati, sebbene non in via principale, ma come inevitabile conseguenza secondaria.
- 3) Se si possa ancora parlare di «attività economica» nel senso citato supra, qualora le spese per la «pubblicità esterna» superino in modo permanente e di gran lunga gli introiti ottenuti da tale attività derivanti dall'addebito delle spese e dall'organizzazione del ballo;
- 4) Se ricorra un'«attività economica» anche qualora l'addebito delle spese non avvenga in base a criteri economici immediatamente individuabili (ad esempio il principio dell'imputazione dei costi al soggetto che li provoca o che ne beneficia) e le organizzazioni subordinate siano lasciate sostanzialmente libere di decidere se e in quale misura partecipare alle spese dell'organizzazione regionale;

- 5) Se ricorra un'«attività economica» anche qualora l'addebito delle prestazioni pubblicitarie alle organizzazioni subordinate avvenga nella forma di un contributo, il cui ammontare dipende, da un lato, dal numero dei membri delle organizzazioni subordinate in questione, e dall'altro dal numero dei deputati da esse eletti;
- 6) Nel contesto della questione relativa alla sussistenza di un'attività economica, se i sussidi della pubblica amministrazione che non rientrano nella retribuzione imponible [come ad esempio i finanziamenti ai partiti ai sensi del *Kärntner Parteienförderungsgesetz* (legge della Carinzia sui partiti)] debbano essere considerati in un certo senso vantaggi economici;
- 7) Nel caso in cui la cosiddetta «pubblicità esterna», considerata in se stessa, dovesse rappresentare un'attività economica ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, se la circostanza che le attività di pubbliche relazioni e la pubblicità elettorale appartengono al nucleo centrale dell'attività dei partiti politici e rappresentano una conditio sine qua non per la realizzazione degli obiettivi e dei contenuti politici osti alla qualificazione di tale attività come «attività economica»;
- 8) Se le attività prestate dalla ricorrente, definite come «pubblicità esterna», siano di natura tale da essere paragonabili alle attività svolte dagli uffici di pubblicità commerciale ai sensi dell'allegato D, n. 10, della sesta direttiva o se corrispondano ad esse nel contenuto. Nel caso in cui la questione sia risolta in senso affermativo, se l'entità delle attività effettuate, alla luce della struttura delle entrante e delle uscite nel periodo relativo al presente procedimento, possa essere qualificata come «non trascurabile».

(¹) GU L 145, pag. 1.

Ricorso proposto il 2 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica Ceca

(Causa C-294/08)

(2008/C 247/07)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e M. Šimerdová)

Convenuta: Repubblica Ceca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che,
 - esigendo per l'immatricolazione di un veicolo importato, del quale è comprovata l'omologazione della conformità tecnica del tipo di veicolo in un altro Stato membro, che esso, all'epoca dell'omologazione della conformità tecnica, rispondesse ai requisiti tecnici vigenti nella Repubblica ceca in tale data e
 - esigendo, in caso di mancata rispondenza a tali requisiti, un controllo del veicolo nel corso del quale viene esaminata la sua conformità ai requisiti tecnici vigenti nella Repubblica ceca per tale categoria di veicolo all'epoca della sua produzione,
- la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- condannare Repubblica Ceca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le condizioni per l'immatricolazione di veicoli, per il trasporto di persone, usati importati nella Repubblica ceca e provenienti da altri Stati membri, nei quali erano precedentemente immatricolati, sono dettate nella normativa ceca dalla legge n. 56/2001 (¹). La disposizione di cui all'art. 35, nn. 1 e 2 della legge n. 56/2001 Sb. regola le condizioni alle quali può essere immatricolato nella Repubblica ceca un veicolo usato importato individualmente, per il quale è stato comprovato che la sua conformità tecnica ad un tipo di veicolo è stata omologata da un altro Stato membro.

Gli organi cechi omologano la conformità tecnica di tale veicolo se esso, i suoi sistemi, le sue componenti o le sue entità tecniche all'epoca dell'omologazione della conformità tecnica ad un tipo di veicolo in un altro Stato membro dell'Unione europea soddisfacevano i requisiti tecnici vigenti in tale epoca nella Repubblica ceca e posti nella normativa di attuazione (art. 35, n. 1, della legge n. 56/2001 Sb.).

Nel caso in cui il veicolo, i suoi sistemi, le sue componenti o le sue entità tecniche all'epoca dell'omologazione della conformità tecnica al tipo di veicolo in un altro Stato membro dell'Unione europea non soddisfacevano i requisiti tecnici vigenti in tale epoca nella Repubblica ceca e dettati nella normativa di attuazione, sull'omologazione della conformità tecnica del veicolo decide l'organo competente in base ad un protocollo tecnico emanato dal centro di prova. Il centro di prova emana un protocollo tecnico se il veicolo soddisfa i requisiti tecnici vigenti nella Repubblica ceca per la data categoria di veicoli all'epoca della fabbricazione del veicolo (art. 35, n. 2, della legge n. 56/2001 Sb.).

Dalle disposizioni dell'art. 35, nn. 1 e 2, della legge n. 56/2001 Sb. deriva quindi che la conformità tecnica di tutti i veicoli usati, per i quali un altro Stato membro ha rilasciato un certificato di omologazione della conformità tecnica del veicolo, è sempre riesaminata alla luce del diritto ceco. A parere della Commissione, tale approccio è contrario al principio di libera circolazione delle merci, in base al quale le merci immesse sul mercato in conformità della normativa di uno Stato membro devono essere ammesse sul mercato di tutti gli altri Stati membri. La normativa ceca non prende in alcun modo in considerazione il risultato dei controlli tecnici effettuati su tale veicolo in un altro Stato membro, il che è contrario all'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 96/96/CE.